

## COMUNICATO AZIENDALE

### *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*

Ai sensi dell'art. 9-septies, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, informiamo tutti i lavoratori che, a partire dal 15 ottobre 2021, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso in azienda e nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 c.d. "green pass", salve le esenzioni previste per legge.

Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Le verifiche del possesso del "green pass" avverranno secondo le modalità organizzative adottate in azienda in ottemperanza alle disposizioni di legge e avverranno quotidianamente, anche a campione, prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e tramite personale incaricato dell'accertamento attraverso la APP "verifica C19". La verifica non comporterà in alcun modo la raccolta né la diffusione dei dati dell'interessato e, ai sensi della normativa privacy, il trattamento è pertanto eseguito sul momento dal personale incaricato in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 9-septies citato.

I lavoratori privi o non in possesso della certificazione verde COVID-19 **al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa, senza retribuzione né altro compenso o emolumento, fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, entro la cessazione dello stato di emergenza.**

Invece, il lavoratore che, in violazione degli obblighi previsti, acceda ugualmente ai luoghi di lavoro, sarà allontanato dai locali e soggetto alle conseguenze e sanzioni amministrative previste per legge, nonché alle conseguenze disciplinari previste dal CCNL applicato in azienda.